



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 14.17.1

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
ex Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 5021]
(cress@pec.minambiente.it)

Ala Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente - Servizio S.V.A.
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Al Comune di Palau
(protocollo@pec.palau.it
lavoripubblici@palau.it)

Oggetto: **PALAU (SS) – Intervento di completamento e razionalizzazione del porto commerciale di Palau.**

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: Comune di Palau

Osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006.

e. p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 5021]
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p.c.

Ala Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

19/02/2020

e. p.c.

M Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

M Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento, all'istanza prodotta dal Comune di Palau con nota prot. n. 18878 del 27/11/2019 ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.32403 del 12/12/2019, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 37516 del 16/12/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro che il Comune di Palau, con nota prot. n. 18878 del 27/11/2019, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 (come in ultimo riformato dal D.Lgs. 104/2017, art. 8, co. 1).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.32403 del 12/12/2019 (allegata alla presente), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo dello stesso al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 12/12/2019 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – scadenza 26/01/2020).

A codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari si rappresenta che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Intervento di completamento e razionalizzazione del porto commerciale di Palau".

Per quanto sopra e visto l'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Sassari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Sassari che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale

2



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

19/02/2020

ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP di Sassari al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 19 (co. 4) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, anche eventualmente ai sensi di quanto disposto dal co. 8 del medesimo articolo 19.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 3658 del 30/01/2020, ha comunicato quanto segue alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP di Sassari il relativo parere endoprocedimentale chiesto da questa Direzione generale ABAP con nota prot. n. 37516 del 16/12/2019.

Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, entro 10 giorni dalla ricezione della presente.

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata delle eventuali osservazioni di questo Ministero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per e le province di Sassari e Nuoro, con nota prot. n. 1482 del 13/02/2020 ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il proprio parere endoprocedimentale, che di seguito si trascrive integralmente:

< Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, a cura del proponente, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo: www.va.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Valutazione impatto Ambientale (VIA)" => capitolo



"Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Intervento di completamento e razionalizzazione del porto commerciale di Palau";

Facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale prot. n. 37516 del 16/12/2019 e al sollecito prot. n. 3658 del 30/01/2020, si comunicano le valutazioni di competenza, in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici". Pertanto, si comunica quanto segue.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Per quanto riguarda il patrimonio archeologico, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica riporta come elaborato G la relazione archeologica, redatta dalla professionista incaricata dal committente, dott.ssa [omissis].

A. 1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

A. 1.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte 11 del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

A. 1. b Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12)

A. 1.c Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici

Non si rilevano vincoli di tutela archeologica nell'area interessata dai lavori.

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2. 1 Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (D.Lgs. 50/2016 art. 25)

A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

La relazione di verifica archeologica è esaustiva per quanto riguarda l'interesse archeologico del territorio e si concorda che, per quanto riguarda gli interventi a terra, non si rivelano particolari criticità di natura archeologica. Tuttavia, il progetto prevede la realizzazione di opere a mare che interesseranno il fondale, per le quali il committente non ha incaricato alcun professionista archeologo abilitato allo svolgimento di indagini di archeologia subacquea. Pertanto, poiché l'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede al comma 1 che "le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni ", il parere di competenza resta sospeso fino alla consegna degli esiti delle indagini archeologiche subacquee, con specifico riferimento alla ricognizione del fondale marino interessato dai lavori.

Per quanto riguarda le opere previste a terra si prescrive sin da ora che tutte le opere di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica, con oneri a carico del progetto, non potendo escludersi del tutto la presenza di resti di interesse archeologico conservati nel sottosuolo.

A.3 Richieste di documentazione integrativa

Si ritiene necessario acquisire la documentazione relativa alle indagini archeologiche subacquee.

ALLEGATO A-BAP

Area Funzionale Patrimonio Architettonico - Area Funzionale Paesaggio

4. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Sulla traccia della situazione vincolistica già puntualmente rappresentata dalla RAS con nota n. 2774 del 22/01/2020, esaminati gli elaborati concernenti l'impatto paesaggistico dell'opera, visto che l'intervento non riguarda immobili di interesse ai sensi della parte 11 del Codice, questa Soprintendenza ritiene che le opere non comportino un impatto sostanziale tale da comprometterne la fattibilità. Tuttavia, considerato che



il Piano Urbanistico Comunale di Palau è ancora in attesa di verifica di coerenza da parte del preposto organo della RAS, l'intervento sembra dover ricadere nelle fattispecie di cui agli artt. 11 e 15 del Piano Paesaggistico Regionale >;

considerato che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP** ha espresso il seguente contributo istruttorio, con nota prot. interno n. 6418 del 18/02/2020:

< Si fa seguito alla nota prot. 1482 del 13.02.2020 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (acquisito con nota prot. n. 5777 del 13.02.2020 di questa Direzione Generale), con la quale è fornito il proprio parere endoprocedimentale in merito alla procedura in oggetto.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, si rileva come l'intervento di completamento e razionalizzazione del porto commerciale di Palau includa opere a terra che opere a mare da eseguire sui fondali e, pertanto, si concorda con quanto prescritto dalla suddetta Soprintendenza:


- per le opere a terra, non essendo state evidenziate particolari criticità nella relazione di verifica archeologica, non potendosi del tutto escludere la presenza di emergenze di interesse archeologico, si prescrive che tutte le opere di scavo siano seguite con l'assistenza archeologica con oneri a carico del progetto, affidata a un professionista in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla competente Soprintendenza, con un anticipo di 30 (trenta) giorni dall'avvio dei lavori. Nel caso di ritrovamenti a carattere archeologico, la Soprintendenza potrà valutarne l'entità e l'effettivo interesse, anche in relazione alla fattibilità delle opere in progetto e richiedere l'esecuzione di sondaggi per approfondire le conoscenze in merito. Sarà cura del proponente redigere e realizzare – con oneri a proprio carico - un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della sopraccitata Soprintendenza;
- per le opere da eseguire a mare in corrispondenza del fondale, non essendo stato incaricato dal committente alcun professionista archeologo abilitato allo svolgimento di indagini di archeologia subacquea, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si ritiene che il parere di competenza sul progetto di cui trattasi debba rimanere sospeso fino alla consegna degli esiti delle indagini archeologiche subacquee e, nello specifico, delle ricognizioni dirette sul fondale interessato dai lavori >;

considerato che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP**, è stato comunque sentito, per le vie brevi il 13/02/2020, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, **Tutela del paesaggio**, in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere per l'Area funzionale **Patrimonio architettonico**, il quale parere non ha tuttavia evidenziato potenziali impatti significativi e negativi sul relativo fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, si è convenuto il 17/02/2020 di non dover acquisire il relativo formale contributo istruttorio;


considerato che il progetto di cui trattasi si localizza nell'ambito dell'esistente Porto commerciale di Palau, ove l'attuale funzione di collegamento con l'Isola di La Maddalena viene assolta utilizzando uno sporgente banchinato, che dispone di una superficie di circa 5.000 mq per la gestione delle operazioni di imbarco, sbarco, sicurezza e servizio. Il Comune di Palau dichiara nello Studio Preliminare Ambientale (SPA) che "l'impianto generale di progetto prevede una serie di ampliamenti che nella figura sopra sono evidenziati in grigio [cfr. fig. 5]. Il primo stralcio è evidenziato nella figura sopra con la linea tratteggiata e viene dettagliato nella figura a seguire [cfr. figg. 5 e 6]" (SPA, pp. 16-17). Lo SPA definisce le aree di cantiere per il solo intervento del primo stralcio funzionale, rappresentandolo, tuttavia, in modo diverso nella sua estensione (cfr. fig. 7, p. 19):




Mz
8



(SPA - fig. 5)



(SPA - fig. 6)



(SPA - fig. 7)

Il progetto del primo stralcio funzionale, per quanto dichiarato dal proponente, prevede il prolungamento a mare dell'esistente "Banchina NORD" - con la futura previsione di un suo ulteriore allargamento -, da utilizzarsi per gli accosti delle navi esclusivamente in corrispondenza della sua estremità settentrionale. In particolare il progetto del primo stralcio funzionale consta delle seguenti opere: - il prolungamento dello sporgente banchinato per circa 50 ml in direzione nord e con una larghezza di circa 32 ml. Il progetto complessivo per la stessa "Banchina NORD" prevede successivamente; - ampliamento della larghezza dello sporgente di circa 16 ml verso est per l'intera lunghezza, in modo da inglobare il dente di attracco esistente per ottenere un nuovo fronte di accosto; - la realizzazione, per conseguire un terzo attracco, di un pontile perpendicolare accostabile, radicato in prossimità dell'estremità del prolungamento (lato orientale), di lunghezza pari a circa 100 ml e larghezza di circa 24 ml; la realizzazione di due dighe frangiflutti per la protezione di un nuovo Porto turistico nel "Bacino OVEST"; - la predisposizione di attracchi per "barche da traffico" nella "Banchina EST". Nell'elaborato "(H) Studio di inserimento Urbanistico" (cfr. p. 9) il proponente dichiara, altresì, che il progetto complessivo per il completamento e la razionalizzazione del Porto commerciale di Palau prevede che "... gli spazi esterni di connessione tra le quinte edificate ed il mare, qui inteso come porto che formeranno un unicum, dovranno essere sede di: - ampliamento del molo con i 2 (+1) attracchi per i traghetti; - nuovo accesso al porto commerciale attraverso il lungomare di Palau Vecchio che diventerà a doppio senso, pur mantenendo il segno storico del vecchio binario; - stazione marittima, edificio per uffici del porto (esistenti); - quinte e "segni" verdi che nasceranno da un forte disegno progettuale e architettonico sia sul piano orizzontale (aiuole) che verticale con alberi autoctoni a medio fusto; - pista ciclabile come simbolo della mobilità dolce (elemento base per un non più rinviabile avvio degli spostamenti in modalità "soft" per l'ambiente), rivolta soprattutto a "sconsigliare" l'utilizzo dei mezzi privati; - soglie di benvenuto e arrivederci per i visitatori; - percorsi pedonali, aree di sosta e di incontro; - attrezzature leggere a supporto del turismo diportistico; - infrastrutture tecnologiche interrate (antincendio, ecc.) con cavedio e/o polifore; - elementi identitari storici (palazzetto Fresi, palazzetto via Guerrazzi, ecc.)";

considerato che l'area oggetto di intervento è soggetta a tutela paesaggistica per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2004;

considerato che il territorio del comune di Palau è oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, con DM 12/05/1966, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Palau (Sassari)", dal cui perimetro è esclusa unicamente "... la zona demaniale marittima costituente le banchine portuali ..." e non anche le ulteriori aree non costituite dalle stesse "banchine", da intendersi quest'ultime come quelle esistenti alla data di pubblicazione del relativo decreto in G.U.R.I. n. 197 del 09/08/1966 (cfr. elaborato del proponente "A) Relazione illustrativa generale", pp. 19 e 30);

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale dell'Ambiente, con nota prot. n. 1864 del 29/01/2020, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto di cui trattasi, nell'attesa



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten signature and initials.

della presentazione da parte del Comune di Palau della nuova stesura progettuale richiesta dal competente Servizio regionale;

considerato che, con le suddette osservazioni del 29/01/2020, la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente** ha riferito che il Dipartimento Sassari e Gallura dell’ARPAS, con le proprie osservazioni allo SPA di cui alla nota prot. n. 2337 del 23/01/2020, ha comunicato, tra l’altro, che “... la valutazione degli impatti dovrà considerare possibili ripercussioni negative sui sistemi di spiaggia sia limitrofi all’area di intervento (spiaggia di Palau vecchio) che nell’area vasta, sia nel breve che nel lungo periodo, nonché gli effetti, diretti e indiretti, delle variazioni del traffico di natanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, conseguenti alla realizzazione delle nuove banchine previste in progetto ...”, con ciò evidenziandosi che per il progetto presentato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA non si possono escludere impatti significativi e negativi a carico del patrimonio culturale paesaggistico e il paesaggio, quale costituito dalle spiagge dell’area vasta dello stesso comune di Palau, oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, con DM 12/05/1966, recante “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale di Palau (Sassari)*”;

considerato che, con le suddette osservazioni del 29/01/2020, la **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente** ha riferito, altresì, che il Servizio infrastrutture di trasporto dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, con l’allegata nota prot. n. 1545 del 20/01/2020, ha comunicato di aver “... chiesto rilevanti modifiche e integrazioni nel corso della riunione operativa tenutasi presso gli uffici di questo Assessorato il giorno 14 gennaio u.s. ...”, concludendo di conseguenza che “... non pare pertanto possibile esprimere il richiesto parere nelle more della definizione della nuova stesura progettuale ...”, con ciò determinandosi che il progetto presentato per la verifica di assoggettabilità a VIA non possa ancora ritenersi adeguato per corrispondere pienamente alle esigenze previste quali scopo della sua stessa realizzazione e, ancora, che lo Studio Preliminare Ambientale presentato, avendo ad oggetto una soluzione progettuale non definita, non può escludere potenziali impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e sul paesaggio, sia nelle aree interessate dal progetto presentato, tantomeno in quelle dell’area vasta;

considerato, di conseguenza, che quanto prodotto per la presente verifica di assoggettabilità a VIA (SPA e documenti allegati) non rappresenta la soluzione definitiva che deve essere approvata dal competente Servizio della Regione Autonoma della Sardegna, il quale Servizio ha chiesto, infatti, rilevanti modifiche e integrazioni allo stesso progetto (cfr. le osservazioni di quest’ultima del 29/01/2020, p. 1).

considerato, inoltre, che lo SPA e gli elaborati progettuali presentati dal Comune di Palau per la verifica di assoggettabilità a VIA illustrano fin dalla presente fase la previsione di ben più vasti interventi nell’area del relativo Porto rispetto al solo approfondito primo stralcio funzionale di allungamento della “Banchina NORD” e che gli stessi interventi complessivi potranno avere incidenza anche sulla godibilità delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico con DM 12/05/1966, nella parte posta a nord della banchina esistente;

considerato che gli elaborati trasmessi dal Comune di Palau come corredo dello Studio Preliminare Ambientale (SPA), come anche lo stesso SPA, non descrivono compiutamente le caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto complessivo per il Porto commerciale di Palau. Infatti, lo SPA si limita sostanzialmente a descrivere i probabili impatti derivanti dalla realizzazione del solo relativo primo stralcio funzionale, previsto in funzione della disponibilità di risorse da parte del proponente (al contrario di quanto prescritto dall’Allegato IV-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006, co. 1, lett. a). Infatti, gli impatti descritti dallo SPA sono riferiti ad una scala del tutto locale, con estensione spaziale limitata al perimetro del progetto del primo stralcio funzionale (cfr. “*H*) Studio di inserimento urbanistico”, p. 14; ma anche SPA, fig. 7, “*aree di cantiere (in giallo)*”, p. 19), con questo non potendosi quindi escludere possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio a carico del progetto complessivo dell’area portuale del comune di Palau (che interesserà anche il “*Bacino OVEST*” - con il previsto ampliamento del Porto turistico e delle relative dighe frangiflutti -, il “*Pontile EST*”, l’ampliamento della



“*Banchina NORD*”, ma anche interventi a terra in nessun modo descritti nelle loro concrete forme e modalità realizzative), anche solo come risultato degli impatti cumulativi che l’insieme delle opere previste potrebbero determinare sullo stesso fattore;

considerato che né il proponente, né la Regione riferiscono che l’insieme del progetto relativo alle opere infrastrutturali per l’area portuale del Comune di Palau sia stato oggetto di una verifica a carattere ambientale che ne abbia potuto valutare globalmente i possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio, valutazione che invece appare necessaria per come sopra considerato. La medesima mancata citazione si riscontra nello Studio Preliminare Ambientale (circostanza che doveva essere invece tenuta in conto dallo stesso Studio ai sensi dell’Allegato IV-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006, co. 5);

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere endoprocedimentale del 13/02/2020, ha evidenziato, tra l’altro, che “... *La relazione di verifica archeologica è esaustiva per quanto riguarda l'interesse archeologico del territorio e si concorda che, per quanto riguarda gli interventi a terra, non si rivelano particolari criticità di natura archeologica. Tuttavia, il progetto prevede la realizzazione di opere a mare che interesseranno il fondale, per le quali il committente non ha incaricato alcun professionista archeologo abilitato allo svolgimento di indagini di archeologia subacquea. Pertanto, poiché l'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede al comma 1 che "le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni", il parere di competenza resta sospeso fino alla consegna degli esiti delle indagini archeologiche subacquee, con specifico riferimento alla ricognizione del fondale marino interessato dai lavori. Per quanto riguarda le opere previste a terra si prescrive sin da ora che tutte le opere di scavo siano eseguite con l'assistenza archeologica, con oneri a carico del progetto, non potendo escludersi del tutto la presenza di resti di interesse archeologico conservati nel sottosuolo. A.3 Richieste di documentazione integrativa. Si ritiene necessario acquisire la documentazione relativa alle indagini archeologiche subacquee ...*”, come d’altronde già suggerito nella “G) *Relazione archeologica*” presentata dal Comune di Palau (cfr. p. 5). Di conseguenza lo Studio Preliminare Ambientale non ha potuto escludere potenziali impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico subacqueo, per la quale salvaguardia e tutela a mare non appare elemento di sufficiente tutela la sola proposta assistenza archeologica in corso d’opera (cfr. SPA, p. 58: “... *Durante l'esecuzione dei lavori verrà garantita l'assistenza di un archeologo in modo che se durante i lavori dovessero venire alla luce strutture e/o materiali di interesse archeologico, possano essere eseguite adeguate indagini archeologiche con il relativo supporto scientifico ...*”), in quanto la particolare tipologia di opere previste non ne consentirebbe, in caso di scoperte fortuite, la variazione localizzativa in corso d’opera se non determinando la totale inattuabilità delle opere previste e di cui, in tale sede, si chiede tuttavia una valutazione di esclusione di potenziali impatti significativi e negativi sul medesimo fattore ambientale;

considerato che, con la nota prot. n. DVA.RU.U.32403 del 12/12/2019 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stata acquisita copia dell’istanza presentata dal proponente allo stesso Ministero e che dalla lettura della stessa istanza non risulta che il Comune di Palau abbia chiesto in ogni caso la specificazione nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di condizioni ambientali vincolanti relative alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi;

visto quanto stabilito dall’Allegato IV-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 per i “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19*” del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che “*Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per*



MJ

evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”;

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è “... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ...” del D.Lgs. 152/2006, così come modificato all’articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

considerato che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l’elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme tecniche di attuazione, articoli 48 e 51);

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il “*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014*”, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014;

considerato che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica “... di dare atto che il *Repertorio di cui al punto precedente* sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...”;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante “*Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari*” (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il “*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016*”, disponendone la pubblicazione sul BURAS;

considerato che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera “... di dare atto che il *Repertorio di cui al punto precedente* sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”;

considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell’11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante “*Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo*”, resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l’altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della “*Fascia costiera*”, determinando di conseguenza e tra l’altro “... di approvare il seguente atto di indirizzo



interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...";

considerato il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto, anche con riguardo dell'area vasta entro la quale si possono determinare potenziali impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio con la realizzazione del progetto di cui alla presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

considerato il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, del 18/02/2020;

sentito il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*";

visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "*Ministero per i beni e le attività culturali*";

visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*";

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,



Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

visto quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare, l’articolo 19, comma 8;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di stretta competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell’Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto proposto e del territorio interessato; considerato il parere endoprocedimentale espresso con nota prot. n. 1482 del 13/02/2020 dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; acquisito il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP; ritiene di dover chiedere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004, la pronuncia positiva in merito all’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

Il Responsabile del Procedimento

UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio V

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it